

*Università degli Studi di Ferrara*

*Dipartimento di Studi Umanistici*



*Master in:*

*“Tutela, diritti e protezione dei minori”*

*a.a. 2017/18*

*“Il contesto normativo e operativo di Rete  
della Giustizia minorile. L’esperienza  
dell’U.S.S.M. di Perugia.”*

*Relatrice*

*Prof.ssa Dina Galli*

*Elaborato di*

*Dott.ssa Veronica Martinoli*

# INDICE

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>3</b>
-----------------------	----------

## **CAPITOLO I**

<b>DAL R.D.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 AL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988 N. 448 .....</b>	<b>4</b>
---	----------

1.1 Principi e Innovazioni contenuti nel D.P.R. 448/1988. ....	5
--	---

## **CAPITOLO II**

<b>LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO E “MESSA ALLA PROVA” .....</b>	<b>8</b>
---	----------

2.1 Breve evoluzione storica dell’istituto. ....	8
--	---

2.2 Struttura dell’istituto della Messa alla Prova. ....	8
--	---

2.3 Il coinvolgimento della famiglia nel progetto di Messa alla Prova. ....	10
---	----

## **CAPITOLO III**

<b>LA RETE CHE OPERA NEL CIRCUITO PENALE MINORILE .....</b>	<b>11</b>
---	-----------

3.1. L’Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni. ....	11
---	----

3.2 La Rete territoriale. ....	12
--------------------------------	----

3.3 Modalità di “presa in carico” del minore: l’Assistente Sociale dell’U.S.S.M. ....	13
---	----

## **CAPITOLO IV**

<b>L’ESPERIENZA PRESSO L’U.S.S.M. DI PERUGIA.....</b>	<b>15</b>
---	-----------

4.1 L’U.S.S.M di Perugia.....	15
-------------------------------	----

4.2 La Ricerca. ....	18
----------------------	----

4.2.1 I provvedimenti di messa alla prova.....	21
--	----

4.2.2 I minori messi alla prova. ....	22
---------------------------------------	----

4.2.3 Le tipologie di reato.....	24
----------------------------------	----

4.2.4 Il progetto di messa alla prova.....	24
--	----

<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>29</b>
--------------------------	-----------

<b>BIBLIOGRAFIA .....</b>	<b>32</b>
---------------------------	-----------

## ABSTRACT

*Il mio lavoro di tesi si concentra sulla Giustizia minorile, nel suo aspetto normativo, organizzativo e tecnico-operativo, con interesse maggiore sulla condizione del minore autore di reato, tematica ricca di storia e problematiche, al fine di tutelare il suo percorso evolutivo ed educativo.*

*La tesi è composta da quattro capitoli, raggruppabili in tre aree: la prima dedicata all'aspetto normativo e all'istituto della "messa alla prova", come provvedimento a cui è sottoposto il minore; la seconda invece riguarda più l'aspetto organizzativo dei servizi della Giustizia minorile e gli operatori che ve ne fanno parte; l'ultima area, poi, sarà riservata ad un piccolo lavoro di ricerca svolto presso l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) di Perugia, dove sono stati raccolti dati quantitativi in base a delle variabili quali: la tipologia dei reati, la nazionalità, il sesso e l'età di chi ha commesso il reato, la presenza di più di un procedimento a carico dello stesso minore e gli esiti della messa alla prova. Oltre alla raccolta dei suddetti dati è stata fatta un'analisi del lavoro di rete attraverso l'esame della casistica.*

*A tal proposito, l'elaborato si aprirà con una breve trattazione dell'evoluzione storica riguardante il passaggio dal R.D.L. 20 Luglio 1934 n.1404 ("Istituzione e funzionamento del Tribunale per i Minorenni") al D.P.R.22 Settembre 1988 n.448 ("Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni").*

*Il D.P.R. 448/88 rafforza un atteggiamento prima di tutto culturale, oltre che di repressione alla criminalità, perché esprime la necessità dei rapporti tra Giustizia penale e minore. Sin dall'art.1 del D.P.R. si delinea la nuova concezione del processo penale minorile, in cui le nuove disposizioni di legge vanno applicate in modo adeguato alla personalità del ragazzo ed alle sue esigenze educative. Verranno in questa sede elencati i principi e le innovazioni introdotti dal Decreto.*

*Successivamente l'elaborato si pone come obiettivo quello di esaminare l'istituto della Sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minore, quale mezzo privilegiato per la rapida fuoriuscita dal circuito penale.*

*Da ultimo, prima di raccontare l'esperienza presso l'USSM di Perugia, si passerà alla descrizione della Rete che si occupa del minore autore di reato, con particolare riferimento all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni. L'USSM viene considerato il "nodo di rete" del sistema giustizia perché attua una collaborazione con gli altri operatori dei servizi della Giustizia e degli enti locali e perché è da qui che il minore inizia il suo percorso penale, affiancato da Assistenti Sociali competenti che lo accompagnano nel processo di cambiamento. Il suo intervento si attua attraverso l'applicazione dei principi e dei metodi propri del Servizio Sociale professionale ed ha la competenza nei confronti del minore dal primo impatto con la Giustizia, per ridurre eventuali distanze, e per l'avvio di un rapporto di collaborazione che porti al compimento dell'iter penale, affinché il ragazzo e la sua famiglia conoscano e siano consapevoli degli aspetti della vicenda processuale che li vede coinvolti, con l'obiettivo del rientro del minore nel tessuto sociale.*

*Questo lavoro di tesi ha lo scopo di unire le mie conoscenze pregresse alle metodologie e tecniche di Servizio Sociale in ambito giudiziario, che ho appreso nel corso della frequentazione del Master in "Tutela, diritti e protezione dei minori".*

## CAPITOLO I

### DAL R.D.L. 20 LUGLIO 1934 n. 1404 AL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988 n. 448

Il R.D.L. n. 1404 del 1934, con l'istituzione nel nostro ordinamento del Tribunale per i Minorenni (TM), segna una profonda trasformazione nel sistema giudiziario ordinario, il quale è demandato a farsi carico del settore minorile promuovendo l'attenuazione del rigore delle misure penali e sostenendo il ricorso all'educazione nei confronti dei minori.

Sin dal 1934 si evidenzia e si sottolinea la necessità di individuare dei criteri che tengano conto della personalità evolutiva del soggetto e quindi dell' inadeguatezza di un trattamento uguale all'adulto.

Il decreto si poneva i seguenti obiettivi e finalità:

- a) "Specializzare il Giudice minorile nella forma più completa e più ampia.
- b) Indirizzare la funzione punitiva verso la finalità del ri-adattamento del minore.
- c) Organizzare un sistema di prevenzione della delinquenza minorile con la ri-educazione del reo.
- d) Rendere possibile ai minori che delinquono il ritorno alla vita sociale, senza che alcuno possa ad essi opporre la qualifica dei precedenti trascorsi.<sup>1</sup>"

Prevalsa quindi una logica di intervento pubblico autoritario ma anche rieducativo. Logica che poi entrerà in crisi con l'entrata in vigore della Costituzione<sup>2</sup> che pone l'attenzione verso la ri-educazione e la personalità del minore, introducendo altresì le figure professionali che andranno ad operare all'interno dei relativi servizi. Fino poi ad arrivare al 1988, anno di nascita del nuovo Codice di procedura penale per i minorenni.

Il D.P.R. n. 448 del 1988 rafforza un atteggiamento prima di tutto culturale, oltre che di repressione della criminalità, perché esprime la necessità dei rapporti tra la Giustizia penale e il minore. Il passaggio più significativo dall'entrata in vigore di questo nuovo Codice è lo spostamento dell'attenzione sul minore, da oggetto di protezione e tutela a soggetto titolare di diritti. Infatti, per la prima volta, si parla esplicitamente di "interesse del minore", di "esigenze educative" e di "tutela del minore" come criteri giuridicamente rilevanti destinati ad influenzare le decisioni e le scelte, in tutto il percorso processuale attraversato dal minore.<sup>3</sup>

La *Ratio legis* è quindi dettare le norme del nuovo processo penale minorile che nasce in seguito alla riforma del rito ordinario, riconoscendo come molti comportamenti, penalmente rilevanti, dei minori siano la conseguenza di momenti occasionali di sbandamento, tipici della criticità adolescenziale. Intende perciò trasformare l'intervento penale, da mera azione di accertamento del fatto, in un'occasione di incontro con il minore deviante e della sua situazione di disagio, facendolo affiancare da una serie di soggetti che assolvono a distinti compiti di difesa specializzata, di riconoscimento del diritto-bisogno di mantenere continui rapporti con la propria famiglia nel corso dell'esperienza processuale, e di affiancamento dei Servizi Sociali, al fine di fornire all'Autorità Giudiziaria informazioni relative alla personalità del minore, al suo ambiente di vita e al progetto educativo da imbastire. Il minore, così, diventa protagonista attivo del processo, anche in merito alle

---

<sup>1</sup> R.D.L. n. 1404 del 1934: "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i Minorenni."

<sup>2</sup> A differenza dello Statuto Albertino, che ignorava la posizione del minore, la Costituzione, negli ultimi trent'anni, propone una legislazione adeguata a tutela dei diritti del minore dando attenzione ai suoi bisogni, al sostegno del nucleo familiare e allo sviluppo di un sistema di protezione e promozione della personalità in formazione. Sono presenti diversi articoli che fanno esplicito riferimento ai minori e alla loro tutela sia nella parte relativa ai Principi fondamentali (Artt. 3 e 10), sia nella parte dedicata ai "Rapporti etico-sociali" (Artt. 30 e 31).

<sup>3</sup> [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it) D.P.R. n. 448 del 1988: "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni."

decisioni ed agli interventi che lo riguardano, e viene aiutato a comprendere e valutare i possibili percorsi, al fine di risolvere la propria situazione.<sup>4</sup>

Nel prossimo paragrafo verranno elencati una serie di criteri ed innovazioni contenuti nei 41 articoli del D.P.R. 448/88.

### 1.1 Principi e Innovazioni contenuti nel D.P.R. 448/1988

Il D.P.R. n. 448/1988, intitolato “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”, tende a dare attuazione ad alcuni principi che ispirano l’operato del sistema della Giustizia minorile e che il Codice stesso interpreta e definisce, fornendo gli strumenti per raggiungere i principi medesimi.<sup>5</sup>

Tali principi possono così sintetizzarsi:

- principio di Adeguatezza

Il primo principio da seguire, ricavabile dall’Art. 1 comma 1 del D.P.R. n. 448/88, è quello di adeguatezza. La suddetta norma dispone che nel procedimento a carico di imputati minorenni debbano essere osservate le disposizioni del decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del Codice di procedura penale, che svolgono quindi una funzione sussidiaria<sup>6</sup>. Esse, però, in caso di loro utilizzo, devono essere applicate in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minore. In ogni caso, questo principio ben si collega con la finalità educativa e responsabilizzante che deve perseguire il processo penale minorile.

La funzione pedagogica di quest’ultimo emerge anche da altre disposizioni del decreto. Si ricorda infatti il secondo comma del medesimo Art. 1, il quale dispone come il Giudice debba illustrare all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni, anche dal punto di vista etico-sociale, delle sue decisioni. Questo arricchimento mira a ridurre l’impatto negativo che lo svolgimento di un procedimento penale può produrre sulla personalità del minore.

- Principio di Minima Offensività

Uno degli obiettivi che il processo penale minorile deve perseguire è quello di fare in modo che la sottoposizione al processo non sia un evento traumatico per l’imputato, in quanto potenzialmente pregiudizievole e/o lesivo sull’individuo *in fieri*. Le disposizioni introdotte, pertanto, hanno lo scopo di arrecare il minor danno possibile al minore pur nello svolgimento di quella che è la funzione tipica del processo penale, cioè quella di accertare la fondatezza oggettiva dell’imputazione. Una delle modalità con cui si assicura questo risultato è la pronuncia della “sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto” (Art.27)<sup>7</sup>, che viene emessa quando si ritiene che l’intervento della Giustizia possa essere maggiormente lesivo rispetto alle esigenze educative del minore. Al comma 1 del suddetto articolo vengono poi riportati i requisiti ai quali è subordinata tale declaratoria, che sono: la

---

<sup>4</sup>*Ratio Legis* D.P.R n.448 del 1988: indica l’elementologico della legge, ovvero il fine che ha animato il legislatore nell’emanazione della legge.

<sup>5</sup>Delega data al Governo con L. n. 81/1987 per la riforma del Codice di procedura penale, che all’art. 3 invita il Governo “a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del reato secondo i principi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione.”

<sup>6</sup>Principio di Sussidiarietà: in concorso di norme, hanno prevalenza le norme proprie del processo minorile.

<sup>7</sup>Art. 27 del D.P.R. n. 448/1988: Prevede che l’imputato possa uscire rapidamente dal circuito penale quando la sua condotta, pur integrando gli estremi di un reato, sia sfociata in un fatto definito come “irrilevante” dal legislatore.

tenuità del fatto, l'occasionalità del comportamento ed il pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento potrebbe arrecare alle esigenze educative. Questo aspetto evidenzia, di nuovo, come il legislatore voglia eliminare l'inutile possibile ricaduta negativa del processo sul minore, in tutte quelle ipotesi in cui la sua prosecuzione non sia giustificata da una specifica finalità educativa e responsabilizzante. Anche l'estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della "messa alla prova" (Artt. 28 e 29), di cui si parlerà nel prossimo capitolo, evita al minore gli effetti stigmatizzanti di una condanna penale.

Ciò comporta, in sintesi, il vincolo per i Giudici e per gli operatori di preoccuparsi nelle loro decisioni di non interrompere i processi educativi in atto, evitando il più possibile l'ingresso del minore nel circuito penale, consentendogli di usufruire di strumenti alternativi.<sup>8</sup>

- Principio di De-stigmatizzazione

Al fine di evitare al minore una possibile ricaduta pregiudizievole, e potenzialmente lesiva della sua immagine, che può derivargli dal contatto con il processo penale, l'ordinamento tende a garantire la tutela della riservatezza e dell'anonimato rispetto alla società esterna.

Vari sono gli istituti che provvedono al raggiungimento di questo obiettivo. Si ricordano quelli della declaratoria di improcedibilità per irrilevanza del fatto e di estinzione del reato conseguente alla "messa alla prova". In tale ottica, è altresì prevista la possibilità che la sentenza che pronuncia l'estinzione del processo, per quest'ultima ragione, non sia trascritta nel Casellario giudiziale.

È importante anche il disposto dell'Art. 13 comma 1, che vieta la pubblicazione e la divulgazione di notizie ed immagini che consentano, anche indirettamente, l'identificazione del minorenne.

In sostanza, l'intervento penale non si deve configurare come un intervento meramente segregante e stigmatizzante, bensì teso al recupero del processo educativo che è stato deviato: il nuovo processo penale, infatti, offre delle opportunità educative ed esso diviene un momento importante per fare chiarezza insieme al minore e per aiutarlo ad interiorizzare le regole fondamentali del vivere nella società civile.<sup>9</sup>

- Principio di Auto-selettività

Anche tale principio tende a garantire il primato delle esperienze educative del minore sulla stessa prosecuzione del processo penale che, pertanto, in un certo senso si "autolimita".<sup>10</sup>

Come già ribadito, sulla base delle informazioni raccolte con riferimento alla personalità, alla famiglia ed all'ambiente di vita del minore, oltre che sul reato, il processo può chiudersi con la dichiarazione di "irrilevanza del fatto". Sempre nella stessa ottica, il processo può essere sospeso per dare avvio al percorso operativo che sostituisce il giudizio processuale attraverso la messa alla prova, intesa appunto quale programma finalizzato ad approfondire le conoscenze sulla personalità del minore e mettere alla prova le sue capacità di cambiamento e di recupero. In tale contesto appare evidente l'importanza dei Servizi Sociali, ai quali il D.P.R. n. 448/88 attribuisce fondamentali compiti di partecipazione e collaborazione, volti ad integrare l'attività giurisdizionale, proprio come verrà approfondito nei prossimi capitoli.

- Principio di Residualità della Detenzione

In base a tale principio, l'ordinamento prevede strumenti adeguati affinché la carcerazione sia l'ultima e residuale misura da applicare nei confronti del minore autore di reato (*extrema ratio*). Sono state, a tal fine, previste misure completamente nuove tese a responsabilizzare il

---

<sup>8</sup>[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

<sup>9</sup>MASTROPASQUA I., "I minori e la giustizia. Operatori e servizi dell'area penale", Liguori, Napoli.

<sup>10</sup>[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

minore e a ridurre l'impatto costrittivo ed afflittivo, di modo che la detenzione sia limitata ai casi in cui vi siano contingenti preoccupazioni di difesa sociale altrimenti non tutelabili.

Oltre che dare attuazione a tali principi, il D.P.R. n. 448/88 ha introdotto diverse innovazioni quali: l'istituzione dei Centri di prima Accoglienza (C.P.A.), l'introduzione di misure cautelari non detentive<sup>11</sup>, sanzioni sostitutive<sup>12</sup> e misure di sicurezza<sup>13</sup>, senza dimenticare le già citate sentenze di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e di sospensione del processo e "messa alla prova", rispettivamente agli Artt. 27,28 e 29 del decreto.

---

<sup>11</sup>Art. 19 del D.P.R. n. 448/88 "*Misure cautelari per minorenni*": Sono misure limitative della libertà personale (prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in Comunità Artt. 20,21 e 22) che il Giudice può applicare nel corso del procedimento al minorenne imputabile, in proporzione all'entità del reato commesso. Quando è disposta una di queste misure, il minorenne viene affidato ai servizi della Giustizia minorile affinché svolgano interventi di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi degli enti locali.

<sup>12</sup>Art. 30 del D.P.R. n. 448/88 "*Sanzioni sostitutive*": Quando il Giudice ritiene di dover applicare ad un minorenne una pena detentiva non superiore a 2 anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità, delle esigenze, delle condizioni familiari, sociali ed ambientali del minore.

<sup>13</sup>Artt. 36, 37, 38, 39 e 40 del D.P.R. n. 448/88 "*Procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza*".

## CAPITOLO II

### LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO E “MESSA ALLA PROVA”

#### 2.1 Breve evoluzione storica dell’istituto

Quello della “messa alla prova” del minore autore di reato non vi è dubbio che sia, all’interno del quadro delle modifiche delineate dal D.P.R. n.448/88, l’istituto più innovativo del processo penale minorile ed è disciplinato agli Artt. 28 e 29 del decreto medesimo.

L’istituto trae origine dalla “*probation system*”<sup>14</sup> anglosassone. Si narra, infatti, che la prima applicazione storica della *probation* sia avvenuta a Boston nel XIX secolo, quando un calzolaio benestante si offrì di pagare la cauzione per un soggetto alcolizzato, ritenendo di poterlo recuperare. Così accadde: il soggetto venne risocializzato e fu lasciato libero dal Giudice. A tale esperimento seguirono numerosi casi di *probation*.

Successivamente l’istituto trovò applicazione anche in Europa, ma con differenti modalità di attuazione: nel mondo inglese la prova è misura alternativa alla pena, e quindi posteriore alla sentenza di condanna, mentre nella versione italiana essa interviene nel corso del processo, pertanto prevede la sospensione dell’esecuzione della pena e, in caso di esito positivo della “prova”, determina la conclusione del procedimento penale sospeso.

Ad oggi, l’istituto della sospensione del processo, con conseguente messa alla prova, costituisce indubbiamente il fulcro di tutta la riforma processuale penalistica nel settore minorile.

Come sostiene Moro, infatti, con l’entrata in vigore in Italia del D.P.R. n. 448/88 e più specificatamente dell’istituto in questione, il legislatore ha voluto sottolineare che “il processo penale deve avere come suo obiettivo quello di realizzare una ripresa dell’itinerario educativo del minore, che il compimento dell’atto criminale dimostra aver interrotto o aver deviato, ma ha anche previsto che lo stesso processo si articoli in modo tale da poter contribuire allo svolgimento di questo itinerario, avendo esso stesso valenza educativa.”<sup>15</sup>

In base a quanto detto, la giurisprudenza si è così espressa: “la *ratio* dell’art. 28 del D.P.R. n. 448/88 va individuata nell’esigenza di dare al Giudice il potere di valutare in concreto la possibilità di rieducazione e reinserimento del minore nella vita sociale con una misura innovativa, che ha valore aggiunto rispetto sia al perdono giudiziale sia all’improcedibilità per irrilevanza del fatto, e con l’attribuzione di una discrezionalità molto ampia, non circoscritta nei limiti dell’art. 27.”<sup>16</sup>

#### 2.2 Struttura dell’istituto della Messa alla Prova

Dal punto di vista tecnico, la messa alla prova costituisce una forma di *probation* processuale, nel senso che comporta un rinvio della pronuncia nel merito. Viene disposta nel corso del processo prima che sia intervenuta una sentenza di condanna e rappresenta quindi una rinuncia dello Stato all’affermazione della responsabilità del minore ed alla propria pretesa punitiva, allorché si prospetta come probabile la rieducazione del soggetto ed il suo proficuo inserimento sociale.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Estratto “*La probation: l’estensione della messa alla prova dei minorenni ai maggiorenni*”, autore Virginia Battistelli in *Diritto penale*.

<sup>15</sup>MORO C.A. (2008), “*Manuale di diritto minorile*”, a cura di Fadiga, Zanichelli

<sup>16</sup>Corte di Cassazione, sentenza 7 Aprile 1997, sez. V.

<sup>17</sup>Estratto “*Il trattamento dei minori sottoposti a messa alla prova: griglia per i servizi psico-sociali*” di Gruppo di lavoro del Tribunale dei minorenni di Milano, in *Cassazione penale*, Giuffrè Editore, 2012.

Il collegio dei Giudici ha facoltà di disporre la sospensione del processo, sentite le parti, quando ritenga di dover valutare la personalità del minore all'esito della messa alla prova.

Nel sistema italiano, l'applicabilità di tale istituto è svincolata dalla tipologia del reato commesso e, pertanto, la stessa può essere disposta anche per reati gravi: la gravità dell'imputazione incide solo sulla durata della messa alla prova.

Il collegio dei Giudici può, quindi, disporre sempre la sospensione del procedimento con messa alla prova, quando ritiene che questa soluzione sia la più opportuna tenendo conto di due fattori: la possibilità che la prova costituisca uno strumento di aiuto per lo sviluppo, in senso positivo, della personalità del minore, e quindi per il suo re-inserimento sociale, attraverso anche il recupero delle sue capacità evolutive, e una valutazione preventiva, condotta sulla base di un'approfondita analisi della personalità del reo, delle caratteristiche del suo contesto di vita, familiare e sociale, nonché sulla base del reato commesso e del comportamento manifestato in epoca successiva al fatto incriminato.<sup>18</sup>

Tali fattori consentono di formulare una previsione (giudizio prognostico) favorevole di adesione del probando al percorso rieducativo e di tenuta rispetto agli impegni richiesti.

Pertanto i presupposti necessari sono:

- la valutazione delle caratteristiche peculiari della personalità del minore;
- la prognosi positiva dell'eventuale progetto rieducativo e risocializzante in cui verrà inserito il minore.

Assume un ruolo centrale la valutazione del progetto predisposto dai Servizi Sociali competenti, che deve presentare alcune caratteristiche fondamentali: esso deve essere infatti consensuale, adeguato, fattibile e flessibile.

Quanto al primo aspetto, l'accettazione del progetto da parte dell'imputato, è una premessa imprescindibile.

Quanto, poi, al requisito dell'adeguatezza, il contenuto del progetto deve corrispondere alla personalità del ragazzo, alle sue capacità personali, sociali e culturali, al tipo di reato ed all'entità della lesione del patto sociale, su cui modulare l'attività di riparazione del danno ed eventualmente di riconciliazione con la vittima del reato.<sup>19</sup>

Per quanto concerne la fattibilità si rileva come il progetto debba evidenziare gli obiettivi da raggiungere, le modalità con cui si intendono raggiungere tali obiettivi, i tempi da rispettare ed i soggetti che vi parteciperanno. Il progetto deve, in altre parole, privilegiare la dimensione pratica e deve contenere l'indicazione delle risorse da utilizzare e dei processi da attivare, con particolare riferimento a:

- coinvolgimento del nucleo familiare;
- coinvolgimento dell'ambiente di vita;
- le modalità di partecipazione degli operatori sociali al progetto;
- le modalità riparative del danno e le modalità conciliative.

La flessibilità, infine, consente di rimodellare il progetto durante la sua esecuzione: se cambiano le esigenze del minore, se vengono meno le risorse o se mutano gli obiettivi da perseguire.

Tale progetto, quindi, non solo deve relazionare sulla situazione personale, familiare e sociale del minore, ma deve anche rappresentare in maniera precisa e dettagliata le attività che l'imputato andrà a svolgere.<sup>20</sup> È necessario, come già detto, che l'imputato aderisca a tale progetto, ovvero

---

<sup>18</sup>Cassazione penale, sez. V, 2016 n. 48288, in *Diritto e Giustizia*.

<sup>19</sup>"Processo al minore" in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

<sup>20</sup>Cassazione penale, sez. III, 2016 n. 6019, in CED Cassazione penale, 2017: *"Il Giudice non può provvedere alla sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minore senza che sia stato predisposto il progetto"*

dichiarare la propria volontarietà a sottoporsi alla “prova” e si assuma la responsabilità dell’impegno. La sussistenza di tali presupposti permette al Giudice di disporre con ordinanza la sospensione del processo, che non potrà essere di durata superiore a tre anni (per i reati gravi 3 anni, per tutti gli altri reati massimo 1 anno). Con la stessa ordinanza, il Giudice affida il minore ai Servizi Sociali per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.

Durante il periodo di sospensione, il Giudice, oltre alla valutazione delle relazioni periodiche dei Servizi Sociali, può ordinare delle udienze di verifica in cui ascoltare gli operatori competenti ed il minore, al fine di monitorare il percorso evolutivo dello stesso.

In caso di eventuali trasgressioni al programma o alle prescrizioni imposte, o di mancata esecuzione delle prestazioni, o addirittura di commissione di un nuovo reato, l’Autorità giudiziaria ha facoltà di revocare la sospensione e di riprendere il procedimento, regredendo al momento in cui era stato sospeso. Al contrario, in caso di esito positivo della “prova”, relazionato anche dai servizi Sociali dell’amministrazione giudiziaria competenti, e nel caso in cui si valuti l’evoluzione della personalità del minore in un’ottica di ri-socializzazione e di responsabilizzazione, essi sono considerati elementi che possono indurre il Giudice a dichiarare estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.<sup>21</sup>

Infine, va comunque sottolineato che la messa alla prova è una misura penale, pertanto non deve essere vissuta dal minore come una semplice esperienza socio-educativa, bensì come un’opportunità di crescita personale che, contemporaneamente, gli garantisce la positiva e rapida fuoriuscita dal circuito penale.

### **2.3 Il coinvolgimento della famiglia nel progetto di Messa alla Prova**

Il coinvolgimento della famiglia risulta essere un elemento fondamentale e irrinunciabile per garantire l’incisività e la qualità del percorso di cambiamento del ragazzo, in quanto la famiglia svolge un ruolo molto importante nella formazione e nell’organizzazione della personalità del minore e di conseguenza anche nella sua capacità di cambiamento. Proprio perché nella maggior parte dei casi il reato rappresenta per il minore una modalità per comunicare, in modo diretto o indiretto, alla famiglia il proprio disagio, non si può ipotizzare un percorso di cambiamento del ragazzo senza un adeguato coinvolgimento del suo ambiente familiare. Non a caso il procedimento penale minorile nell’art. 12 evoca la presenza genitoriale “quale assistenza affettiva” nell’intero arco del procedimento penale, indicandola non come semplice comparsa facoltativa, ma come ruolo essenziale di tutela del minore stesso e della sua ripresa evolutiva. Il Giudice deve quindi considerare anche la famiglia dell’adolescente che delinque quale destinataria delle conseguenze “a cascata”, esortandola ad un ruolo promozionale, tutt’altro che marginale, nel supporto al progetto riabilitativo della messa alla prova. Risulta fondamentale che nel progetto siano ben esplicitate anche le modalità di coinvolgimento del nucleo familiare. Si tratta di un coinvolgimento che può riguardare sia una chiara definizione del ruolo che i genitori si assumono in merito al sostegno del figlio (verifica e controllo degli impegni assunti, collaborazione con i Servizi, ecc.), sia interventi più mirati alla famiglia in merito alle varie problematiche emerse (interventi di terapia familiare, di supporto alla genitorialità, di mediazione familiare ecc.). Infatti, nella pratica, nei progetti di messa alla prova, tra quelli analizzati presso l’USSM di Perugia che predisponavano il coinvolgimento attivo di tutto il nucleo familiare, la misura ha rappresentato una significativa opportunità di cambiamento, per tutto il sistema famiglia, in senso positivo.

---

*d’intervento elaborato dai Servizi Sociali minorili, né la presenza delle parti in udienza è sufficiente a garantire il contraddittorio sul progetto, stante la mancata predisposizione ad opera dei servizi legittimamente competenti.”*

<sup>21</sup>Art. 29 del D.P.R. n. 448/88: “Dichiarazione di estinzione del reato.”

## CAPITOLO III

### LA RETE CHE OPERA NEL CIRCUITO PENALE MINORILE

#### 3.1. L'Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni

I Servizi minorili sono organi dell'amministrazione della giustizia di cui l'Autorità giudiziaria si avvale nel procedimento penale a carico di minorenni.

Essi vennero istituiti parallelamente al Tribunale per i Minorenni, con R.D.L. n. 1404 del 1934, e subirono notevoli evoluzioni, fino al 1988, anno in cui, attraverso il D.P.R. n. 448 ne venne delineato l'assetto ed il ruolo attuale. Sono nati come servizi mono-professionali, cioè solo con la presenza dell'Assistente Sociale come figura professionale. Negli anni 1998-2000 il Ministero della Giustizia ha assunto un numero di educatori e di psicologi che sono stati accolti anche negli uffici U.S.S.M.: la presenza, quindi, di figure professionali diverse all'interno dello stesso Ufficio ha sviluppato un modello operativo di equipe. Ogni operatore era chiamato ad affrontare il caso con obiettivi e metodologie specifiche della propria professionalità: all'Assistente Sociale era affidato il lavoro con la famiglia e la rete; l'educatore aveva un rapporto diretto con il minore e lo psicologo era coinvolto nella valutazione delle eventuali problematiche psicologiche del minore e della famiglia.

Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni sono distribuiti in ciascun capoluogo di distretto di Corte d'Appello e, nel quadro dei compiti istituzionali previsti dalle disposizioni del D.P.R. n. 448/88 e dalle relative norme di attuazione del D.L.vo. n.272/89, intervengono a favore di minorenni nell'ambito della competenza penale dell'Autorità giudiziaria minorile, partecipando alla promozione ed alla tutela dei loro diritti.

Insieme ai Servizi Sociali degli enti locali, l'U.S.S.M. ha il compito di analizzare la situazione personale, familiare contestuale del minore, di attuare e verificare i progetti educativi, nonché di dare seguito alle decisioni prese dai Giudici, nei confronti di quei minorenni considerati devianti. Concorre quindi, in modo ausiliario alle decisioni dell'Autorità giudiziaria minorile.

Infatti, l'art. 6 del D.P.R. n. 448/88 dispone che l'Autorità Giudiziaria minorile, in ogni stato e grado del procedimento penale, si debba avvalere dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia; l'U.S.S.M. ne è l'interlocutore principale ed è parte attiva nella predisposizione dei progetti che troveranno poi riconoscimento nei dispositivi dell'Autorità giudiziaria minorile. L'Ufficio si occupa inoltre dell'applicazione ed attuazione di tutte quelle misure sostitutive ed alternative alla pena, della messa alla prova (con ruolo attivo nella costruzione personalizzata del progetto) e di tutte le misure penali e di sicurezza con valenza socio-educativa introdotte dal decreto, la cui attuazione è stata spostata quasi totalmente sul territorio.

Tutti i minori sottoposti a misure cautelari, a misure sostitutive ed alternative alla pena, a pene detentive ed a misure di sicurezza sono affidati all'U.S.S.M. per attività di sostegno e controllo del percorso, per tutta la durata della misura o fino al termine della messa alla prova.

Le funzioni tipiche degli U.S.S.M. possono essere racchiuse in due aree, quella che consiste nel garantire l'assistenza affettiva e psicologica ai minori in ogni stato e grado del procedimento (artt. 6, 9 e 12 del D.P.R. n. 448/88) e quella che prevede lo svolgimento di attività di osservazione, trattamento, sostegno e controllo (artt. 19, 28, 29, 30, 36 del D.P.R. n. 448/88) delle varie misure penali cui il minore può essere sottoposto. Il modello di intervento prevede un percorso educativo individualizzato e modificabile *in itinere* che, considerando i mutevoli bisogni del minore,

coinvolga in un intervento integrato le risorse del territorio e ambientali, comprese quelle non dipendenti dal sistema giustizia.

L'art. 9 del D.P.R. n. 448/88 regola l'attività dell'U.S.S.M. relativa alla valutazione della personalità del minore, poiché prevede che l'Autorità giudiziaria possa chiedere, al suddetto Ufficio, un accertamento in merito alla personalità del minore, ovvero una relazione sociale sulle condizioni e le risorse personali, familiari ed ambientali al fine di accertarne l'imputabilità, il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché di disporre le adeguate misure penali ed adottare gli eventuali provvedimenti civili.

L'art. 12 del medesimo decreto, invece, garantisce all'imputato minore in ogni stato e grado del procedimento l'assistenza affettiva e psicologica, non solo da parte dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minore, ma anche da parte degli operatori dei Servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia, e nello specifico dell'U.S.S.M., che garantisce anche la presenza degli operatori stessi in udienza.

L'U.S.S.M. tiene conto della personalità e delle esigenze educative del minore, che rappresentano una costante nella considerazione del minore nel corso del processo penale, in quanto le finalità di tutela, recupero e sviluppo della personalità dei minori devianti, il principio di residualità della pena detentiva, la previsione di procedure e di istituti penali *ad hoc*, condizionano l'*iter* processuale in maniera importante. Una particolare attenzione viene sempre posta sul danno: il reato viene considerato alla stregua di un conflitto tra minore, da un lato, e la vittima e la società dall'altro e pertanto viene curato l'aspetto riparativo, che ha una valenza responsabilizzante, attraverso programmi di mediazione e conciliazione.

Tale lavoro viene svolto in equipe multi-professionali, costituite non solo dagli operatori della Giustizia minorile, ma spesso anche da operatori degli altri Servizi territoriali, sia pubblici che privati, che partecipano al progetto individualizzato a favore del minore, in stretta collaborazione con l'U.S.S.M. La specializzazione della Giustizia minorile, infatti, si individua anche nei pors come sistema operativo integrato *tra* i Servizi Minorili e *con* tutti i Servizi socio-educativi e sanitari del territorio, con le istituzioni scolastiche e di formazione professionale. L'U.S.S.M. assume, rispetto al minore sottoposto a procedimento penale, un ruolo di collettore per garantire che gli interventi avviati siano adeguati, coerenti, continuativi nel corso e al termine della misura penale.

### 3.2 La Rete territoriale

Tra le specificità del settore minorile rientra la previsione normativa del vincolo reciproco di collaborazione ed interazione dei Servizi territoriali e dei Servizi della Giustizia minorile. Ciò rappresenta il mandato istituzionale dell'U.S.S.M, il quale implica un lavoro di rete e, per poter rispondere adeguatamente a tale mandato, l'Ufficio mantiene ed incrementa i rapporti inter-istituzionali sia con le altre amministrazioni pubbliche che con gli organismi territoriali. I programmi di trattamento possono coinvolgere, ad esempio, consultori familiari, Servizi per le Tossicodipendenze, Servizi di Neuropsichiatria infantile o di Igiene mentale.

Di notevole importanza risultano i rapporti con i Comuni per l'attuazione sia della L. n. 285/97<sup>22</sup> che della L. n. 328/00<sup>23</sup>. L'U.S.S.M., infatti, solitamente instaura una collaborazione molto intensa con il Comune del territorio di competenza, dalla quale derivano lo scambio di informazioni utili ad acquisire elementi conoscitivi sul minore in carico, l'individuazione di risorse idonee ad affrontare le difficoltà del minore e la progettazione condivisa di percorsi di crescita.

---

<sup>22</sup>L. n. 285 del 1997: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza."

<sup>23</sup>L. n. 328 del 2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali."

Oltre alla collaborazione con enti e Servizi istituzionali, l'U.S.S.M. si avvale del contributo del privato sociale e delle Associazioni di volontariato. Tale collaborazione risulta molto significativa per la realizzazione di progetti di pubblica utilità da parte di minori sottoposti all'istituto giuridico della sospensione del processo e messa alla prova, ma anche per intrattenere relazioni riguardanti la formazione professionale e l'inserimento lavorativo, con realtà istituzionali e non, che hanno il compito di favorire l'approccio al mondo del lavoro, nell'ottica di assicurare l'inserimento socio-lavorativo del minore.

Gli U.S.S.M. si impegnano anche in attività volte a prevenire il disagio e la devianza minorile, nonché a diffondere una cultura comune per la tutela dei minori a rischio, costruendo sinergie tra i vari attori sociali, per una presa in carico ad ampio raggio del minore deviante.

La dimensione strettamente operativa del sistema minorile, centrata sull'utente, coinvolge direttamente l'Assistente Sociale, l'Educatore, lo Psicologo del servizio sanitario ed è attuata sulla base di accordi ed intese, formulate con le istituzioni territoriali e frutto di una condivisione di obiettivi, di prassi e di priorità.

Tutte le attività progettuali definite con le istituzioni territoriali e gli enti locali, con le Associazioni, con le Comunità di accoglienza, con gli Istituti scolastici e con le aziende sono consolidate da momenti informativi e formativi, dando luogo spesso ad interventi in compartecipazione, anche finanziaria, a progetti comuni in cui si rileva l'importanza di integrare l'offerta delle opportunità, evitando una concentrazione dei disagi e delle problematiche, e fornendo risposte dinamiche alle esigenze ed alle risorse attivabili.

Infine è importante che tutti gli attori della rete ricordino di uniformarsi ai principi di non interruzione dei processi educativi in atto, di minima offensività del processo, di rapida fuoriuscita dal circuito penale e di residualità della detenzione nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti educativi.

### **3.3 Modalità di “presa in carico” del minore: l'Assistente Sociale dell'U.S.S.M**

L'Assistente Sociale rappresenta una presenza costante, dall'accertamento del reato e per tutta la durata del procedimento penale.

Anche quando il Giudice dispone una misura cautelare, affida l'imputato minorenne ai Servizi, in modo che predispongano dei piani di intervento che supportino e completino l'applicazione della misura cautelare stessa. I piani, di solito, prevedono attività di studio o di lavoro e possono essere messi in atto grazie al supporto dei servizi territoriali per la pianificazione dell'intervento sociale, nonché per la verifica in itinere e finale degli obiettivi e dei risultati raggiunti.

La presa in carico del minore prevede il seguente iter: la richiesta dell'Autorità giudiziaria giunge alla segreteria dell'U.S.S.M. e il caso viene assegnato con un ordine di servizio del direttore all'Assistente Sociale; l'Assistente Sociale incaricato, a sua volta, raccoglie in un fascicolo tutta la documentazione sulla situazione personale e familiare del minore, copia dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che lo riguardano ed un diario degli interventi nel quale sono annotate sinteticamente le prestazioni effettuate.

Il primo colloquio conoscitivo con il minore avviene dopo la sua convocazione in ufficio: a questo primo colloquio faranno seguito la visita domiciliare e gli altri interventi del caso.

La visita domiciliare rappresenta l'aspetto peculiare dell'intervento del Servizio Sociale. Con questo strumento l'Assistente Sociale ha la possibilità di colloquiare con il minore nel suo ambiente e di interagire con lui e con le altre figure di riferimento presenti. La visita domiciliare è un valido strumento di osservazione della realtà socio ambientale del minore e delle relazioni interpersonali

che lo interessano. La conoscenza dell'ambiente del minore permetterà l'attivazione di risorse *ad hoc* nell'ambito dell'intervento di rete.

Per la gestione del caso si prevede inoltre il lavoro d'équipe ed il lavoro con i gruppi di minori o di famiglie. Nell'attività dell'Ufficio il lavoro d'équipe è significativo sia per gli aspetti di interprofessionalità e di interistituzionalità, essenziali per affrontare la complessità delle problematiche minorili. Tutte le fasi dell'intervento prevedono un'adeguata documentazione scritta finalizzata alla gestione dell'intervento stesso. Essa comprende la registrazione, che consiste nel riportare per iscritto, in seguito al colloquio con l'utente, i contenuti espressi come pure le informazioni in merito agli atteggiamenti, le relazioni (informative, di aggiornamento, di sintesi, di invio), i verbali e le relazioni d'équipe. Tale documentazione va inserita nel fascicolo personale del minore che deve contenere anche, in appositi sottofascicoli, la documentazione giudiziaria e quella prodotta dai Servizi territoriali o dal privato sociale. La segreteria minori curerà poi la compilazione della cartella (con i dati anagrafici, l'iter penale del minorenne, le date di trasmissione o ricezione della documentazione) che sarà aggiornata dall'Assistente Sociale. Obiettivo da raggiungere è la produzione di una documentazione da parte Servizio attraverso l'integrazione tra quella inerente all'intervento sul caso e quella relativa al funzionamento complessivo del Servizio medesimo.

Come già detto, al momento dell'arresto o del fermo del minore viene immediatamente attivato il sistema dei Servizi della Giustizia e quindi l'U.S.S.M. interviene con un proprio operatore durante la permanenza del minore in C.P.A., durante l'udienza di convalida e nell'avvio dell'eventuale misura.

Anche il minore che entra in I.P.M. è di norma già in carico all'U.S.S.M., che fornisce all'Istituto penale tutta la documentazione utile riguardante lo stesso. Inoltre, durante la detenzione, l'Assistente Sociale mantiene la relazione con il minore ed il suo nucleo familiare, fornendo il proprio contributo alla costruzione di un piano di trattamento interno e, nella fase della dimissione, ha un ruolo particolarmente importante nell'individuare, laddove è possibile, un percorso che favorisca il reinserimento sociale, formativo e/o lavorativo del ragazzo.

Altra fondamentale competenza dell'Assistente Sociale dell'U.S.S.M. riguarda il percorso del minore inserito in comunità, rispetto al quale i Servizi elaborano il progetto riabilitativo insieme al responsabile della struttura. Sulla base delle informazioni acquisite inerenti la situazione psico-socio-familiare del minore, i Servizi individuano la comunità in possesso dei requisiti e delle caratteristiche idonee allo specifico collocamento, verificando la compatibilità con l'assetto strutturale ed organizzativo della comunità, costituendo un costante riferimento nel sostegno per il percorso del minore ed effettuando visite di verifica.

Anche l'applicazione dell'art. 28 del D.P.R. n. 448/88 rappresenta una parte importante del lavoro svolto dagli operatori dell'U.S.S.M.: l'elaborazione del progetto di messa alla prova e la successiva applicazione richiedono un particolare investimento di risorse ed energie da parte dei Servizi. L'art. 27 del D.L.vo. n. 272/89 dispone che la misura sia applicata sulla base di un progetto d'intervento elaborato dall'U.S.S.M. che coinvolga il minore e la sua famiglia, in collaborazione con i Servizi sociali e Socio-sanitari territoriali, con i quali svolge attività di osservazione, trattamento e sostegno. Il medesimo articolo prevede anche che lo stesso U.S.S.M. debba provvedere a relazionare all'Autorità giudiziaria minorile sull'andamento ed esito del progetto d'intervento, anche proponendo la revoca della misura.

Sulla base di quanto è stato detto si evince che il ruolo dell'U.S.S.M. e, nello specifico, dell'Assistente Sociale, è tutt'altro che secondario all'interno del procedimento penale minorile.

Nel capitolo seguente vedremo come quanto detto fin qui viene applicato nella realtà, proprio grazie all'esperienza fatta presso l'U.S.S.M. di Perugia.

## CAPITOLO IV

### L'ESPERIENZA PRESSO L'U.S.S.M. DI PERUGIA

#### 4.1 L'U.S.S.M di Perugia

L'esperienza che ho effettuato presso l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Perugia si è rivelata, a mio avviso, produttiva ed altamente costruttiva.

Sono stata affiancata dalle Assistenti Sociali Carla Caporali (Coordinatore Area Interventi) e Patrizia Tagariello (Segreteria Tecnica), le quali mi hanno accompagnato in questo breve percorso di conoscenza e comprensione delle attività del suddetto Ufficio.

Tengo anche a sottolineare la grande professionalità, puntualità e disponibilità con la quale sono stata accolta, infatti, dalla fase iniziale di orientamento fino alla conclusione del percorso, la presenza dell'Assistente Sociale è stata puntuale e di sostegno, sia nell'introduzione al processo di conoscenza ed apprendimento dei principali aspetti che caratterizzano i ruoli del Servizio Sociale nella Giustizia minorile, sia nella fase di raccolta ed analisi dei dati.

Al di là di ogni forma di retorica, che può facilmente trovare spazio in un momento come questo di bilanci, ritengo di aver avuto la possibilità di apprendere molto da delle professioniste che da anni lavorano in questo delicato ambito.

In particolare, così come previsto dal contenuto della mia ricerca, lo svolgimento delle attività è stato caratterizzato da:

- una fase analitica, durante la quale ho potuto raccogliere gli elementi di base per la conoscenza del Servizio (in termini di riferimenti normativi, organizzazione, ambiti di competenza e di intervento, risorse e servizi effettivamente prestati);
- una fase operativa, che ha rappresentato il momento di effettiva raccolta dei dati quantitativi inerenti alla tipologia dei reati, alla nazionalità, sesso ed età di chi ha commesso il reato, alla presenza di più di un procedimento a carico dello stesso minore e riguardo gli esiti della "messa alla prova". Oltre alla raccolta dei suddetti dati, attraverso lo studio di un campione di fascicoli riguardanti i casi in carico al Servizio e già chiusi, è stato possibile fare un'analisi qualitativa del lavoro di Rete;
- una fase valutativa, che ha rappresentato la conclusione del percorso ed un momento di riflessione riguardo le informazioni acquisite.

Infine, l'arco temporale preso in considerazione nella raccolta dei dati è stato il quadriennio 2015-2018. Va solo precisato che, per l'anno 2015, è stato possibile recuperare solo i dati riguardanti l'applicazione dell'art. 28 del D.P.R. n. 448/88, per tutti i minorenni e giovani adulti seguiti dal servizio, nuovi ed in carico dagli anni precedenti.

L'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Perugia, che fa capo al C.G.M. di Firenze, interviene in favore dei minori e giovani adulti di età compresa tra i 14 ed i 21 anni sottoposti a procedimenti penali da parte dell'Autorità Giudiziaria minorile, con l'obiettivo primario di aiutare gli stessi e le loro famiglie a superare eventuali difficoltà e favorendo il reinserimento sociale. Le funzioni svolte dal servizio sono essenzialmente le seguenti:

- prende in carico, in collaborazione col Servizio Sociale dell'ente locale, i minori sottoposti a procedimento giudiziario e fornisce alla Magistratura un quadro conoscitivo sulla situazione personale, familiare e sociale, utile per le decisioni che la stessa deve adottare. Nel contempo approfondisce col minore e con la famiglia gli aspetti relativi all'ambito penale;
- assiste i minori e giovani adulti in tutte le fasi processuali e li accompagna con attività di sostegno e controllo, in relazione ai provvedimenti penali (misure cautelari, messa alla

prova, misure sostitutive e alternative alla detenzione e di sicurezza) che possono essere adottati nei loro confronti;

- realizza percorsi di educazione alla legalità finalizzati a sensibilizzare ed informare gruppi di ragazzi su tematiche inerenti le conseguenze di determinate condotte devianti, anche in collaborazione con esperti in specifiche problematiche;
- garantisce interventi di consulenza e sostegno ai minori vittime di abusi sessuali ed alle loro famiglie, anche in accordo con i Servizi degli enti locali e/o con altri Servizi specialistici;
- attua interventi di segretariato sociale fornendo informazioni, all'utenza in carico o ai cittadini che ne facciano richiesta, sul sistema dei Servizi Sociali e sulle risorse esistenti e fruibili nell'ambito della comunità locale;
- offre consulenza e mette a disposizione di operatori e studenti indicazioni bibliografiche e documentazione sulle materie attinenti ai suoi ambiti di intervento.

L'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni di Perugia è inoltre diretto da un direttore, che coordina l'attività interna e rappresenta all'esterno l'Ufficio curando i rapporti con gli utenti e le istituzioni.

Ciascun operatore, oltre ad occuparsi della presa in carico dei singoli ragazzi assegnati, è anche referente di progetti realizzati in collaborazione con vari enti e/o associazioni e prende parte a specifiche attività formative, di studio, ricerca e di approfondimento.

Gli operatori dell'area tecnica dell'U.S.S.M., con il significativo apporto degli operatori dell'area amministrativa svolgono l'attività professionale, secondo modelli teorici e strumenti metodologici di riferimento, oltre che nella sede dell'Ufficio, anche all'esterno.

Gli operatori dell'Ufficio effettuano attività esterna sia presenziando alle udienze o agli interrogatori in Tribunale, sia spostandosi sul territorio, per i necessari contatti con i ragazzi e le loro famiglie e con le istituzioni locali che possono rappresentare una risorsa per i minori in carico.

Strumento prioritario è il colloquio utilizzato sia con i ragazzi che con i genitori; altro strumento operativo è l'équipe, gruppo di lavoro che comprende operatori di diversa professionalità all'interno del servizio o appartenenti ad altro ente, i quali si occupano anch'essi della situazione personale e/o familiare del giovane.

L'attività si esplica infine con la produzione di documentazione professionale (relazioni, registrazioni degli interventi, verbali delle riunioni), sia ad uso interno sia finalizzata alla fruizione da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile e di altri Servizi Sociali.

L'Ufficio collabora anche con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria competente per territorio, al fine di porre in essere interventi congiunti e qualificati nei confronti dei giovani che, al compimento del ventesimo anno d'età, devono transitare dal settore penale minorile a quello degli adulti. Tra i due servizi esiste, infatti, una proficua ed efficace collaborazione che si concretizza attraverso la continuità nell'accompagnamento del processo socio-educativo, l'invio tempestivo della documentazione maggiormente significativa e la partecipazione ad equipe periodiche.

L'Ufficio si articola in tre aree:

- Area Tecnica, costituita dalla figura professionale dell'Assistente Sociale;
- Area Segreteria tecnica, costituita da un educatore che si occupa della gestione dei dati amministrativi inerenti i fascicoli dei minori;
- Area Segreteria amministrativa, la quale si occupa degli aspetti inerenti la gestione amministrativa e della gestione del personale.

Nell'U.S.S.M di Perugia prestano servizio 14 unità di personale, di cui una appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.

L'area tecnica è costituita da 8 unità di personale: 7 assistenti sociali ed un coordinatore d'area, ugualmente Assistente Sociale.

Al funzionamento della segreteria tecnica è invece addetto un educatore e alla segreteria amministrativa ed ai servizi ausiliari sono addette 4 unità di personale civile e quella appartenente alla Polizia Penitenziaria.

Infine, tale Ufficio nel suo ruolo di "servizio pubblico" rivolto ai cittadini minorenni che entrano nel circuito penale e alle loro famiglie, garantisce, in particolare, le seguenti qualità:


- imparzialità: porre attenzione e cura a far sì che il ragazzo ed i suoi familiari non siano discriminati e che ciascuno riceva uguale attenzione pur nella differenza dei percorsi personali e delle situazioni giuridiche.
- Rispetto dei diritti di ciascuno: anche in un Servizio al quale il minore e la sua famiglia non si rivolgono per "propria scelta" è riconosciuto il loro diritto a scegliere se e come accettare l'intervento del Servizio, se e come collaborare ad un progetto educativo.
- Riconoscibilità e Responsabilità: significa che ogni operatore del Servizio è individuabile e riconoscibile per la firma su ogni comunicazione indirizzata all'utenza e alla Autorità Giudiziaria.
- Professionalità, flessibilità e disponibilità.
- Continuità: viene sempre assegnato uno specifico operatore per seguire il singolo minore, operatore che, salvo particolari situazioni, resterà lo stesso per tutto l'iter penale.
- Chiarezza e trasparenza: l'Assistente Sociale spiega in modo semplice le informazioni necessarie durante tutto l'iter penale e si accerta se il ragazzo e i suoi familiari abbiano compreso. Quando necessario può essere richiesto l'intervento di un mediatore interculturale.
- Riservatezza: al minore ed alla sua famiglia si garantiscono colloqui in locali e tempi "dedicati" alla sola presenza dei soggetti previsti e viene tutelata la privacy nella gestione dei dati personali. Solo all'Autorità Giudiziaria (che ha incaricato l'U.S.S.M. di occuparsi del minore) ed agli altri operatori coinvolti nel percorso penale saranno fornite le informazioni necessarie ed utili, affinché sia possibile comprendere al meglio la situazione e fornire il sostegno più opportuno.
- Personalizzazione degli interventi: al minore ed alla sua famiglia vengono garantiti standard minimi d'intervento uguali per tutti, ma si pone attenzione all'individualizzazione dei progetti socio-psico-educativi che devono essere elaborati in base alle risorse, ai bisogni evolutivi ed alle potenzialità che caratterizzano la specifica situazione.
- Attenzione costante agli aspetti "emotivi", "cognitivi" e "moralì" coinvolti: l'Assistente Sociale, nel suo intervento, è attento a costruire una relazione con i giovani presi in carico, nel rispetto della diversità dei ruoli (operatore/utente) e delle posizioni (adulto/minore); per quanto di sua competenza, cerca di comprendere le motivazioni di ciascuno e di sostenerlo anche nei momenti di difficoltà, affinché il percorso penale possa avere un esito responsabilizzante.

## 4.2 La Ricerca

Presso l'U.S.S.M. di Perugia, gli interventi numericamente più rilevanti si realizzano nei confronti dei ragazzi nella fascia d'età compresa tra i 14 ed i 21 anni denunciati a piede libero per fatti commessi quando erano minorenni e per i quali, in previsione dell'udienza, viene predisposta una relazione socio-familiare, nonché l'eventuale progetto finalizzato ad affrontare e superare situazioni di difficoltà.

Tabella 1: Età alla prima apertura del fascicolo. Anni 2016-2018

ANNI	Minori di 14 anni	14 anni	15 anni	16 anni	17 anni	Giovani adulti
2016	4	13	41	51	69	28
2017	-	23	46	53	70	34
2018	1	24	55	56	80	37




Notiamo quindi come a commettere reati, siano sempre più in aumento i minori in età 14-17 anni ed i giovani adulti, mentre sono in netto calo i minori non imputabili (< 14 anni).

L'analisi sul contenuto dei reati si è rivelata, invece, un'opera abbastanza ardua, in ragione della notevole quantità di denunce e di titoli di reato contenuti in esse.

ANNI	Totale minorenni denunciati
2016	479
2017	470
2018	499

Tabella 2: Totale minorenni denunciati. Anni 2016-2018.



Analizzando la linea temporale, del totale dei minori denunciati, in carico all'U.S.S.M. di Perugia dal 2016 al 2018, notiamo che dal 2016 al 2017 c'è stato un lieve calo di tali valori che sono però tornati ad aumentare nel 2018.

Con i dati raccolti possiamo inoltre analizzare i reati distinguendoli per cittadinanza e sesso dei minori e per tipologia dei reati stessi. I reati possono essere suddivisi in grandi classi:

- reati contro la persona (omicidi, lesioni personali volontarie, percosse, rissa, violenze sessuali, violazione di sistemi informatici, atti persecutori, diffamazione, ingiuria, minaccia, violazione di domicilio, sfruttamento pornografia infantile, adescamento di minori ecc.);
- reati contro la famiglia, la moralità pubblica e il buon costume;
- reati contro il patrimonio (furti, rapine, frode, estorsione ecc.);
- reati contro l'incolumità pubblica (spaccio di sostanze stupefacenti);
- reati contro la fede pubblica (falsità in atti e persone, falsità in monete, falsità in sigilli);
- reati contro lo Stato, le altre istituzioni sociali e l'ordine pubblico;
- altri reati (che non rientrano nelle precedenti categorie).

Tabella 3: Reati – Dettaglio. Anni 2016-2018.



REATI	ITALIANI		STRANIERI		Totale
	M	F	M	F	
Contro la vita	-	-	4	-	4
Contro l'incolumità individuale	108	21	71	10	210
Contro la libertà individuale	69	12	28	6	115
Contro l'onore	3	1	-	1	5
Contro la famiglia	8	-	-	1	9
Furto	170	31	135	66	402
Rapina	53	4	47	8	112
Estorsione	7	-	5	-	12
Danni a cose animali e terreni	67	12	37	3	119
Delitti mediante frode	35	4	39	4	82
Stupefacenti	136	13	41	3	193
Contro lo Stato	21	3	22	10	56
Altri delitti	6	-	3	-	9
Contravvenzioni	52	2	27	9	90
Sanzioni amministrative	1	-	5	-	6
<b>Totale</b>	<b>736</b>	<b>103</b>	<b>464</b>	<b>121</b>	

La distribuzione delle denunce per genere, da questa analisi (*tabella 3*), sembra essere legata proprio al sesso del minore. Mentre rileviamo una differenza non esagerata tra le minore italiane e straniere (103 e 121), lo stesso non si può dire per i maschi. Tale analisi si riferisce alla netta differenza tra minore italiani e stranieri denunciati (736-464). Ma che reati commettono le femmine italiane e straniere? Il dato comune viene appunto rilevato sulla tipologia di reato, che per entrambe le categorie (e per entrambi i sessi) è il furto.

Infatti, come appena detto, possiamo notare che il reato più frequentemente commesso dai minore denunciati è il furto (Tot.402), seguito principalmente dai reati contro l'incolumità individuale (Tot. 210) e dal reato di spaccio di sostanze stupefacenti (Tot. 193). Successivamente, in ordine, troviamo: il reato di danni a cose, animali e terreni (Tot. 119), i reati contro la libertà individuale (Tot. 115) e la rapina (Tot.112).

Passiamo ora ad analizzare la medesima situazione distinguendo i minore solo tra italiani e stranieri, per vedere se esistano eventuali differenze riguardo la tipologia dei reati.

In questo caso, per confrontare le grandi classi di reati, tra il 2016 e il 2018, analizziamo i minore denunciati in base ai principali reati: contro la persona, contro il patrimonio, produzione e spaccio di stupefacenti.



Nel complesso, i reati più frequenti sono quelli contro il patrimonio che comprendono quasi la totalità dei reati commessi sia per gli italiani che per gli stranieri. Per questi ultimi, invece, diminuiscono nettamente i reati contro la persona ed il reato di produzione e spaccio di stupefacenti.

#### 4.2.1 I provvedimenti di messa alla prova

Per un ulteriore approfondimento, può essere utile porre a confronto il numero complessivo dei minorenni denunciati (*tabella 2*), in carico all'U.S.S.M. di Perugia, con il numero dei provvedimenti di messa alla prova e con i relativi esiti, proprio perché l'applicazione dell'art. 28 del D.P.R. n. 448/88 rappresenta una parte importante del lavoro svolto dagli operatori del suddetto Ufficio.


Questo rapporto può essere visto come un tasso di applicazione del provvedimento, pur con una certa approssimazione sugli esiti, che risente del fatto che molti provvedimenti sono ancora attivi<sup>24</sup>. Va ricordato, inoltre, che per l'anno 2015 è stato possibile reperire solo i dati riguardanti la messa alla prova, perciò il confronto di cui sopra potrà essere effettuato solo per il triennio 2016-2018.

*Tabella 4: Minorenni denunciati per i quali è iniziata l'azione penale, provvedimenti di messa alla prova con i relativi esiti. Anni 2015-2018.*

<b>ANNI</b>	<b>Tot. Minorenni denunciati</b>	<b>N. Provvedimenti MAP</b>	<b>Esito Positivo</b>	<b>Esito Negativo</b>	<b>Revoca</b>
<b>2015</b>	-	116	90	3	28
<b>2016</b>	479	88	66	7	22
<b>2017</b>	470	85	51	9	26
<b>2018</b>	499	115	23	2	13

È possibile, tuttavia, osservare dalla serie storica di questi rapporti un andamento altalenante, ma comunque in aumento, del tasso di applicazione della sospensione del processo per messa alla prova.

<sup>24</sup>I dati di seguito presentati sono riferiti ai casi definiti, ossia a quelli di cui si conosce l'esito, avendo escluso i provvedimenti per i quali il periodo di prova era ancora in corso al momento dell'elaborazione dei dati.



Notiamo come la quasi totalità delle prove abbia esito positivo; questo risultato ha riguardato tutti gli anni in esame e nel 2015 si è registrato il numero di esiti positivi più alto della serie storica. Per quanto riguarda la revoca e l'esito negativo della prova, l'andamento rimane costante.

Anche in base alla casistica<sup>25</sup> analizzata, la maggior parte dei provvedimenti ha avuto esito positivo (23 casi su 26), 2 casi sono stati revocati con sentenza di non luogo a procedere per incapacità di intendere e di volere del minore ed un solo caso ha avuto esito negativo. Tre dei suddetti casi prevedevano al loro interno la presenza di più procedimenti a carico dello stesso minore, che si sono conclusi anche con esiti differenti (in 2 casi, un esito positivo e una revoca, in un solo caso entrambi gli esiti positivi).

Dalle relazioni dei vari operatori che ho avuto modo di visionare, i percorsi considerati positivamente racchiudevano: dimostrazioni importanti di crescita e maturazione del minore, adesione (piena o parziale) ai percorsi in cui veniva inserito, distacco dai precedenti stili di vita considerati "devianti", consapevolezza rispetto al disvalore di quanto agito e progettazione di una vita futura basata sul raggiungimento di obiettivi come quello lavorativo.

Mi ha colpito particolarmente il caso di una ragazza la quale, in seguito al periodo di messa alla prova, ha capito l'importanza di poter vivere l'esperienza penale anche come spartiacque da cui poi girare pagina definitivamente, per intraprendere una vita diversa.

Gli esiti negativi, invece, implicavano i seguenti aspetti: adesione al progetto più che altro altalenante, atteggiamento non collaborativo da parte del minore, interruzione dei percorsi attivati e mancato lavoro di riflessione interna sul fatto-reato.

È evidente perciò che l'analisi dell'esito è estremamente importante, sia per la verifica dell'andamento della prova sia sul piano del riscontro delle attese di chi ha lavorato al progetto.

#### **4.2.2 I minori messi alla prova**


L'analisi presentata in questa parte del lavoro si sviluppa sulla base delle principali caratteristiche personali dei minori messi alla prova; sono considerati, in particolare, il sesso e la nazionalità. Nei confronti di uno stesso soggetto possono essere disposti più provvedimenti di messa alla prova nel corso di un anno.

<sup>25</sup>È stato preso in esame un campione di 26 casi.

Tabella 5: Soggetti messi alla prova ai sensi dell'art. n. 28 D.P.R. 448/88 secondo il sesso e la nazionalità. Anni 2015-2018.

ANNI	ITALIANI			STRANIERI		
	M	F	Tot.	M	F	Tot.
2015	53	5	58	41	4	45
2016	43	6	49	24	2	26
2017	38	4	42	29	1	30
2018	50	8	58	32	1	33
<b>Tot.</b>	<b>184</b>	<b>23</b>	<b>207</b>	<b>126</b>	<b>8</b>	<b>134</b>

L'analisi delle caratteristiche personali dei minori messi alla prova restituisce le peculiarità proprie dei minori dell'area penale, in carico all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni; si osserva, pertanto, la forte prevalenza della componente maschile, sia per gli italiani che per stranieri.



Per quanto riguarda la nazionalità, gli stranieri hanno costituito il 39% del totale dei minori messi alla prova nel quadriennio 2015-2018. Le principali provenienze sono dall'Est Europa (Romania,

Albania, Ucraina e area dell'ex Jugoslavia) e dall'Africa (Marocco, Tunisia, Egitto, Nigeria e Costa d'Avorio), a cui si aggiungono i minori del Sud America (prevalentemente dall'Ecuador e dal Perù) e dall'Asia (India e Iraq).

#### 4.2.3 Le tipologie di reato

I reati per i quali l'Autorità giudiziaria ha disposto la sospensione del processo e messa alla prova sono gli stessi in cui sono prevalentemente coinvolti i minori dell'area penale: il furto, la rapina, il danneggiamento, l'estorsione e la ricettazione, nell'ambito dei reati contro il patrimonio, le lesioni personali volontarie, la violenza privata, la minaccia, la violazione dei sistemi informatici e gli atti persecutori, per i reati contro la persona, e le violazioni delle leggi in materia di stupefacenti (Tot. 147), al secondo posto in ordine di importanza numerica dopo il furto (Tot. 204).

Troviamo anche reati in materia di armi, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e le violazioni del codice della strada.

*Tabella 6: Reati a carico dei minorenni in messa alla prova secondo la tipologia. Anni 2015-2018.*

REATI	NUMERO REATI				
	2015	2016	2017	2018	Tot.
<b>Contro la vita</b>	-	3	1	-	<b>4</b>
<b>Contro l'incolumità individuale</b>	23	19	16	31	<b>89</b>
<b>Contro la libertà individuale</b>	31	4	6	16	<b>57</b>
<b>Contro l'onore</b>	6	2	1	-	<b>9</b>
<b>Contro la famiglia</b>	1	1	1	4	<b>7</b>
<b>Furto</b>	60	53	52	39	<b>204</b>
<b>Rapina</b>	14	9	15	33	<b>71</b>
<b>Estorsione</b>	9	3	-	1	<b>13</b>
<b>Danneggiamento</b>	7	3	4	10	<b>24</b>
<b>Mediante frode</b>	8	8	9	13	<b>38</b>
<b>Stupefacenti</b>	26	16	19	86	<b>147</b>
<b>Violenza, resistenza, oltraggio</b>	4	4	9	15	<b>32</b>
<b>Armi</b>	12	7	13	4	<b>36</b>
<b>Codice della strada</b>	10	5	-	-	<b>15</b>
<b>Altri delitti</b>	1	1	5	1	<b>8</b>
<b>Tot.</b>	<b>212</b>	<b>138</b>	<b>151</b>	<b>253</b>	

Il numero dei reati è superiore al numero dei provvedimenti, in quanto i reati iscritti nei confronti di un minore possono essere più di uno; i dati sono riferiti, quindi, a tutti i reati iscritti nel procedimento penale nell'ambito del quale il Giudice ha disposto la messa alla prova del minore.

#### 4.2.4 Il progetto di messa alla prova

Il progetto di messa alla prova - come abbiamo visto nel capitolo precedente - verte su un preciso programma riabilitativo, elaborato in maniera specifica per ciascun minore e basato sull'interazione

dello stesso con le figure parentali adulte di riferimento e con le risorse educative dell'ambiente di provenienza.

Come è dimostrato dai dati raccolti e dall'analisi qualitativa della casistica, il lavoro di équipe, nell'elaborazione dei progetti di messa alla prova, è di fondamentale importanza, come anche la collaborazione tra i vari Enti che si occupano della gestione di tale progetto. Proprio per questo la maggior parte dei progetti viene elaborata dall'U.S.S.M. in collaborazione con altri Enti<sup>26</sup>.

Tabella 7: Enti che hanno collaborato ai progetti di messa alla prova. Anni 2015-2018.

ENTI	NUMERO PROGETTI				Tot.
	2015	2016	2017	2018	
<b>Privato Sociale</b>	96	62	73	97	<b>328</b>
<b>A.S.L.</b>	42	31	43	66	<b>182</b>
<b>Scuola</b>	21	22	18	30	<b>91</b>
<b>Comune</b>	24	17	19	29	<b>89</b>
<b>Altro ente</b>	22	34	13	15	<b>84</b>

Si osserva, in particolare, la forte partecipazione del privato sociale e dei Servizi socio-sanitari (in particolare: il Centro di Salute Mentale, il Servizio per le Tossicodipendenze e il Servizio di Neuropsichiatria Infantile).

Questo particolare tipo di collaborazione si concretizza poi nella fase del sostegno al minore nella partecipazione al progetto educativo.

Dallo studio dei casi è stato possibile riconoscere, inoltre, quanto sia indispensabile la collaborazione e l'integrazione tra U.S.S.M. e Servizi territoriali, soprattutto quando si lavora con minori appartenenti a nuclei già noti al Servizio Sociale dell'ente locale, in modo da costruire una progettualità comune e che tenga in considerazione le esigenze, sia socio-assistenziali che penali.

Tuttavia, nella pratica, emergono una serie di problematiche riguardo a questa collaborazione, che sono dovute principalmente a: politiche dei diversi Servizi, carenza di finanziamenti, dimensioni organizzative e professionali degli stessi Servizi.

Queste dimensioni hanno alla base la difficoltà di riuscire a costruire una cultura, un'assunzione di responsabilità ed una progettazione condivise rispetto alle diverse problematiche dell'età evolutiva.

All'interno del progetto di messa alla prova, il Giudice può impartire una serie di prescrizioni che devono avere l'obiettivo di aiutare il minore a condurre una vita rispettosa della legge. Esse devono essere ragionevolmente volte alla riabilitazione del ragazzo e non inopportunamente restrittive della sua libertà.

Le prescrizioni possono essere riferite alle seguenti circostanze:

<sup>26</sup>L'art. 27 del D.lgs. n. 272/1989 stabilisce che, per poter disporre la sospensione del processo e messa alla prova, il Giudice deve tener conto di "un progetto di intervento elaborato dai Servizi Minorili in collaborazione con i Servizi socioassistenziali degli enti locali".

- la cooperazione con le attività di affidamento e di controllo;
- l'assunzione di responsabilità familiari;
- il mantenimento di un'occupazione stabile;
- la frequenza di corsi educativi o professionali;
- la partecipazione a trattamenti medici o psichiatrici;
- la residenza in un determinato luogo o in un'apposita istituzione;
- l'astensione dal frequentare determinate categorie di persone o determinati locali;
- la restituzione dei proventi del delitto o il risarcimento del danno causato.

Tabella 8: Prescrizioni impartite ai minorenni messi alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88. Anni 2015-2018.

PRESCRIZIONI	NUMERO PRESCRIZIONI				Tot.
	2015	2016	2017	2018	
<b>Colloqui con il Servizio Sociale</b>	86	55	60	78	<b>279</b>
<b>Colloqui e sostegno presso il SerT</b>	26	21	31	45	<b>123</b>
<b>Colloqui Psicologi in USSM</b>	1	8	2	4	<b>15</b>
<b>Attività di studio</b>	53	39	36	48	<b>176</b>
<b>Attività socialmente utili</b>	43	45	48	71	<b>207</b>
<b>Attività di volontariato</b>	36	17	9	22	<b>84</b>
<b>Attività lavorativa</b>	14	6	14	20	<b>54</b>
<b>Attività sportiva</b>	12	21	8	7	<b>48</b>
<b>Attività di socializzazione</b>	3	8	2	2	<b>15</b>
<b>Orientamento formativo/lavorativo</b>	19	18	32	24	<b>93</b>
<b>Sostegno educativo</b>	-	-	2	4	<b>6</b>
<b>Permanenza in Comunità</b>	37	40	31	40	<b>148</b>
<b>Frequenza in centro diurno</b>	-	-	1	1	<b>2</b>
<b>Invio ufficio di mediazione</b>	3	7	1	1	<b>12</b>
<b>Conciliazione parte lesa</b>	1	1	-	1	<b>3</b>
<b>Risarcimento simbolico del danno</b>	1	-	-	3	<b>4</b>
<b>Borsa lavoro</b>	-	-	-	1	<b>1</b>
<b>Altro</b>	45	34	33	41	<b>153</b>

Con riferimento alle prescrizioni impartite dal Giudice nel provvedimento di messa alla prova, la maggior parte di esse riguarda i colloqui di verifica e sostegno con il Servizio Sociale e le attività socialmente utili rivolte alla comunità in generale e non specificamente alla vittima del reato; seguono quelle riguardanti le attività di studio, la permanenza in Comunità ed i colloqui di sostegno presso il SerT.

È importante il dato riguardante la prescrizione di rimanere in una Comunità per il periodo della "prova" poiché, come ricorre in molti dei casi analizzati, spesso tale collocamento si protrae anche dopo l'udienza finale del procedimento penale cui è sottoposto il minore, per mancanza dei criteri


necessari per il rientro in famiglia. Molte volte accade che il minore non si senta pronto per rientrare definitivamente nel contesto sociale, consapevole dei propri limiti, delle proprie tendenze devianti o perché crede di non riuscire a portare a compimento gli obiettivi se lasciato solo. A tal fine, spesso, viene disposto che il collocamento in Comunità sia prolungato fino al compimento della maggiore età.

Restano importanti i dati riguardanti l'attività lavorativa, l'attività sportiva e l'orientamento formativo/lavorativo, strumenti educativi validi soprattutto per trasmettere ai ragazzi l'importanza delle regole.

In alcuni casi, infine, è stata disposta la riconciliazione con la parte lesa e l'invio all'Ufficio di mediazione penale.

Tabella 9: Provvedimenti di messa alla prova per durata della prova espressa in mesi. Anni 2015-2018.

DURATA IN MESI	NUMERO PROVVEDIMENTI				Tot.
	2015	2016	2017	2018	
1-6 Mesi	32	37	22	34	125
7-12 Mesi	79	46	59	71	255
13-24 Mesi	5	4	4	10	23
Oltre 24 mesi	-	1	-	-	1



Infine, con particolare riferimento alla durata del periodo di messa alla prova, si osserva una durata media di circa 8 mesi nel 2015 e nel 2018 e di circa 6 mesi nel 2016 e nel 2017; mentre la moda della distribuzione, ossia la modalità cui è associata la massima frequenza, è in corrispondenza della fascia 7-12 mesi.

Il comma 1 dell'art. n. 28 D.P.R.448/88 prevede che la prova possa superare l'anno, fino ad un massimo di tre anni, per i reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel

massimo a dodici anni. Nella serie storica presa in esame, i casi in cui la durata della prova ha superato l'anno sono 23 e solo in un caso la durata ha superato i 24 mesi.

Come si è visto, l'U.S.S.M. di Perugia collabora con gli altri Servizi della Giustizia minorile, Enti del territorio, no profit, volontariato, non solo per la raccolta o lo scambio di informazioni sui minori presi in carico ma anche per la realizzazione di progetti. I progetti possono essere rivolti ai minori a rischio, ai minori inseriti nel circuito penale, alle famiglie di minori in difficoltà, ai minori vittime di abuso o di violenza e a soggetti che a vario titolo lavorano nell'ambito della prevenzione del disagio minorile.

Rispetto alla gestione dei progetti rivolti a minori, le figure coinvolte sono quelle dell'educatore, dell'animatore, dello psicologo (all'interno delle strutture), mentre all'interno dell'U.S.S.M. collaborano psicologi, educatori e Assistenti Sociali.

L'obiettivo generale è quello della costruzione di un sistema che veda coinvolte le istituzioni pubbliche ed il privato sociale, per un approccio multi-professionale alla complessità del disagio e per lo sviluppo di azioni integrate.

Le finalità dei singoli progetti che coinvolgono i minori, sui quali è stato possibile ricavare informazioni approfondite attraverso l'esame della casistica, sono riconducibili alla:

- risocializzazione e reinserimento nel tessuto sociale;
- creazione di opportunità lavorative e di volontariato;
- sensibilizzazione e prevenzione sui temi della legalità;
- creazione di occasioni formative con la finalità di far acquisire abilità sociali e professionali;
- prevenzione della marginalizzazione di minori sottoposti a procedimenti penali.

Tutti i progetti di messa alla prova contenuti nei casi studiati prevedevano l'inserimento del minore autore di reato in almeno uno di questi progetti.

A Perugia è stato realizzato il Progetto "ROAD" finanziato dalla regione Umbria, che ha la finalità di avvicinare alcuni minori al mondo del lavoro, attraverso l'inserimento guidato e sostenuto in realtà produttive locali. Tale inserimento attraversa due fasi, di cui la prima è di orientamento mentre la seconda prevede un tirocinio lavorativo in azienda. Sono stati inseriti, inoltre, in progetti specifici per la prevenzione all'uso ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti per adolescenti ed in progetti finalizzati alla promozione della legalità ed alla riparazione del danno tramite il coinvolgimento della comunità locale.

Tra i progetti rivolti ad utenti adulti, invece, possono essere menzionati quelli di mediazione familiare rivolti ai genitori dei minori inseriti nel circuito penale. Tali progetti sono finalizzati al recupero del rapporto genitore/figlio ed alla prevenzione di possibili comportamenti a rischio dell'adolescente e rappresentano un elemento di supporto al programma riabilitativo elaborato a favore del minore.

Più difficile risulta, infine, sia l'individuazione di un programma rieducativo/riabilitativo sia l'elaborazione di progetti laddove il minore sia sprovvisto di figure familiari di riferimento (ad esempio nel caso di minori stranieri non accompagnati).

Il supporto di mediatori culturali in molti casi rientra nella prassi dell'intervento dei Servizi minorili, come nel caso del "Progetto di Mediazione Culturale" attivato dall'U.S.S.M. di Perugia nel 2005, finalizzato ad agevolare il rapporto dei minorenni stranieri e delle loro famiglie con il contesto penale minorile nel quale si trovano coinvolti, nonché con il contesto sociale di appartenenza.

Tutti i dati analizzati nel corso della ricerca sono stati acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (S.I.S.M.) e dalla consultazione di un campione di fascicoli, dei quali ho potuto visionare le relazioni (sociale, di aggiornamento, di verifica e finale) degli operatori dei vari enti.

## CONCLUSIONI

L'intento che tale elaborato si è prefissato è quello di evidenziare come il minore, dal momento in cui fa il suo ingresso nel circuito penale e fino alla sua fuoriuscita, sia assistito non solo da organi giudiziari, quali il Giudice, il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria, ma anche da organi di carattere assistenziale e psicologico come i Servizi Minorili dell'amministrazione della giustizia.

Dare un giudizio conclusivo e complessivo sul processo penale minorile e sugli organi che cooperano alla sua realizzazione non è semplice, perché in esso coesistono due esigenze contrapposte: da un lato quella di sanzionare le condotte illecite e dall'altro quella di salvaguardare il minore deviato attraverso strumenti che concorrano al suo recupero ed al suo reinserimento nella compagine sociale, al fine di evitare il pericolo della reiterazione di condotte criminose.

Infatti, insieme ai Servizi Sociali degli enti locali, l'U.S.S.M. ha il compito di analizzare la situazione personale, familiare e contestuale del minore, verificare l'andamento dei progetti educativi e predisporre relazioni periodiche da inviare all'Autorità giudiziaria. È questa stretta collaborazione fra organi assistenziali e giudiziari che favorisce il buon esito dei progetti: è stato provato che laddove la comunicazione tra i due organi è maggiore, maggiori sono gli esiti positivi della messa alla prova. Pertanto, non vi è dubbio che la sospensione del processo con conseguente messa alla prova dell'imputato minore, oltre ad illustrare uno dei ruoli più importanti dell'U.S.S.M., sia il momento massimo di coordinamento fra queste due realtà contrapposte, Giudice minorile e Servizi Sociali.

Ci si è chiesti se esista un'influenza dell'U.S.S.M. sulle decisioni giurisdizionali e, in caso positivo, come essa venga esercitata. La risposta è certamente affermativa, perché la ricerca ha mostrato un coinvolgimento molto forte dell'Ufficio minorile in tutte le fasi applicative e gestionali della misura. Il grado di influenza esercitato da quest'ultimo, infatti, sembra essere molto rilevante e si esplica in molteplici attività: i Giudici decidono sulla base dei progetti dell'U.S.S.M. e di rado formulano autonomamente proposte o ordinanze; le verifiche sono in prevalenza delegate all'Ufficio di Servizio Sociale ed, infine, le valutazioni dei Servizi sull'andamento delle prove coincidono quasi sempre con le sentenze finali sull'esito della misura dei collegi giudicanti.

Dopo aver analizzato i dati raccolti nella ricerca che ho svolto sui minori presi in carico dall'U.S.S.M. di Perugia, va evidenziata anche l'importanza del ruolo dell'Assistente Sociale che vi opera ed il modo in cui viene costruito il progetto insieme al minore. Il giovane, infatti, deve essere coinvolto e stimolato a partecipare attivamente all'individuazione degli obiettivi e delle azioni utili al perseguimento dei medesimi. L'Assistente Sociale, nel concreto, organizza il proprio lavoro mettendo in atto attività che si rivolgono al minore autore di reato ed alla sua famiglia, alla comunità locale, alla rete dei Servizi territoriali e della Giustizia minorile, in un'ottica di continua interrelazione tra i vari sistemi.

Le finalità rieducative e riparative, in sostanza, non riguardano soltanto una rielaborazione della condotta e la conseguente responsabilizzazione del minore autore di reati rispetto alla vittima ma, ribadisco, sono dirette al cambiamento dell'atteggiamento del suddetto minore rispetto alla società nel suo complesso ed alle regole della convivenza civile.

Infine, mi sembra doveroso fare una riflessione ed una valutazione qualitativa riguardo l'utenza in carico all'U.S.S.M. di Perugia.

I minori a rischio rappresentano una fascia sociale debole e possono essere ragazzi e ragazze che, nell'età dell'adolescenza, cercano di sviluppare il proprio "Io", sperimentando diversi ruoli per conseguire un senso di identità.

Non sempre la crescita di un adolescente avviene in modo graduale e regolare. L'adolescenza è una fase evolutiva in cui l'individuo deve affrontare una serie infinita di compiti, avendo a disposizione risorse personali talvolta inadeguate e sempre meno riferimenti culturali e sociali.

Nell'affrontare il percorso evolutivo, gli adolescenti si scontrano spesso con una dura realtà, non sempre indolore, che può sfociare nel cosiddetto disagio giovanile, dove la sofferenza ed il tormento inducono a comportamenti inadeguati che espongono il minore ad inevitabili rischi.

Infatti, in base alla casistica analizzata, la trasgressione, l'uso di sostanze, i comportamenti antisociali, o propriamente devianti, sono anche l'espressione di un serio disagio.

E' considerato "minore a rischio" colui che ha vissuto e vive in un contesto socio-culturale multiproblematico, in cui anche la famiglia, prima agenzia educativa per un minore, non garantisce una stabilità educativa tale da evitare che il comportamento minorile vada contro le norme e divenga, dunque, una patologia.

La devianza può essere rappresentata da una vulnerabilità individuale e, quindi, dalla difficoltà ad accettarsi, ad esprimere in modo congruo le proprie emozioni a livello verbale, corporeo ed affettivo.

Ciò che maggiormente contribuisce ad accentuare queste difficoltà sono situazioni familiari problematiche (separazioni, carenze educative ed affettive), ambienti sociali deprivati culturalmente o economicamente, atteggiamenti caratterizzati da scarsa autostima, instabilità emotiva, comportamenti provocatori spesso collegati ad un percorso scolastico marcato da insuccessi, o ancora l'uso di sostanze stupefacenti. Tutto un insieme di fattori che, combinandosi tra loro, spesso, e quasi inevitabilmente, hanno generato abbandoni scolastici, violazioni di norme, incapacità ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni ed altri atteggiamenti poco corretti.

I diversi comportamenti trasgressivi, quali il rubare, l'aggreddire, il distruggere, lo spacciare, nonché i reati di gruppo, devono essere letti ed analizzati nel loro significato soggettivo ed evolutivo, mettendo in risalto la realtà esterna ed interna, senza ovviamente trascurare la storia personale dell'adolescente e la qualità dei suoi legami affettivi originari.



## BIBLIOGRAFIA

- BATTISTELLI V., estratto *La probation: l'estensione della messa alla prova dei minorenni maggiorenni*, in diritto penale.
- CACCIA G.M.A., estratto *I minori e reato: il ruolo dei servizi della giustizia minorile, cittadini in crescita*.
- CIASCHINI U., (2012), *Servizio sociale minorile e giustizia penale: cornice istituzionale ed dimensione territoriale*, Roma, Carocci.
- GRUPPO DI LAVORO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO, estratto *Il trattamento dei minori sottoposti a messa alla prova: griglia per i servizi psico-sociali*, Cassazione penale, Giuffrè editore, 2012, in *Minori giustizia*.
- MASTROPASQUA I., *I minori e la giustizia. Operatori e servizi dell'area penale*, Liguori, Napoli.
- MORO C.A., (2008), *Manuale di diritto minorile*, a cura di Fadiga, Zanichelli, Bologna.
- PALOMBA F., (2002), *Il sistema del processo penale minorile*, Milano, Giuffrè editore.
- PENNISI A. (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, seconda edizione, Giuffrè.

## Riferimenti Legislativi

- Cassazione penale, sez. III, 2016, n. 6019, in CED Cassazione penale, 2017.
- Cassazione penale, sez. V, 2016, n. 48288, in diritto e giustizia.
- Circolare del 2006 "Organizzazione e gestione tecnica degli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni" del Dipartimento Giustizia minorile, integrata da Disciplinare n. 1 del 2013.
- Corte di Cassazione, sentenza 7 aprile 1997, sez. V.
- Costituzione Italiana.
- D.P.R. n. 448/1988 "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".
- Legge delega n. 81/1987 per la riforma del Codice di procedura penale.
- Legge n. 285/1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza".
- Legge n. 328/2000.
- R.D.L. n. 1404/1934 "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i Minorenni".

## Siti Internet Consultati

- [www.altrodiritto.unifi.it](http://www.altrodiritto.unifi.it)
- [www.camerapenaleminorile.it](http://www.camerapenaleminorile.it)
- [www.diritto.it](http://www.diritto.it)
- [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)
- [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)
- [www.minori.gov.it](http://www.minori.gov.it)

- [www.minoriefamiglia.it](http://www.minoriefamiglia.it)